**CONVENZIONE DI TIROCINIO A BENEFICIO DI PERSONE STRANIERE NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA E RESIDENTE ALL'ESTERO** (Art. 3, comma 2, D.M. del 22 Marzo 2006)

TRA

Il/la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (soggetto promotore) con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d'ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato/a dal Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominazione del soggetto ospitante) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d'ora in poi denominato "soggetto ospitante” rappresentato/a dal Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Premesso che

l’art. 40 co.9 lett. a) del DPR 394/1999 prevede che, in attuazione dell’art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs 286/1998 le persone straniere non appartenenti all’Unione Europea possono fare ingresso in Italia, con le modalità ivi stabilite, al fine di svolgere tirocini promossi dai soggetti di cui al paragrafo 3 delle “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero“ e dalle normative regionali di attuazione, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Si conviene quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto delle convenzione**

La convenzione ha per oggetto l’attivazione di n. \_\_\_\_ tirocinio/i da parte del/la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominazione soggetto ospitante), su proposta di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominazione soggetto promotore) ai fini di un completamento di un percorso di formazione professionale.

**Art. 2. Disposizioni generali**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento a favore di persone straniere residenti all’estero non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa/struttura del soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

* il nominativo del tirocinante;
* i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
* durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/struttura;
* le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
* il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia;
* la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi;
* l’indennità di partecipazione a favore del tirocinante;
* gli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

4. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

**Art. 3. Diritti ed obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

* svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

Il tirocinante ha diritto all’attestazione delle competenze professionali acquisite nel rispetto della normativa regionale.

**Art. 4. Obblighi del soggetto promotore**

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni su lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire al Servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Lo stesso soggetto promotore, qualora non sia possibile per qualsiasi ragione avviare il tirocinio, ovvero qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente, così come nel caso di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.

3. Il progetto di tirocinio vistato dal Servizio lavoro della P.A.T. deve venir trasmesso dal soggetto promotore al tirocinante all’estero ai fini della richiesta di rilascio del visto di ingresso, da presentare alla rappresentanza diplomatica o consolare competente.

4. Il soggetto promotore, in collaborazione con il soggetto ospitante, ha l’obbligo di accompagnare il tirocinante, una volta entrato in Italia con il visto di ingresso per formazione, nelle procedure di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per formazione, tenendo conto che il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni dall’ingresso in Italia dello straniero

5. Il soggetto promotore, in collaborazione con il soggetto ospitante, è tenuto ad inviare al Servizio lavoro, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iter formativo, una relazione finale sull'andamento e sull'esito del tirocinio realizzato.

6. Il soggetto promotore coopera con il soggetto ospitante al fine di assicurare gli adempimenti di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sull’immigrazione a loro carico e rendere opportuna informazione al tirocinante di quelli a suo carico.

**Art. 5 Obblighi del soggetto ospitante**

1. Il soggetto ospitante si impegna a garantire l’effettiva attuazione del progetto formativo a favore del tirocinante, nel rispetto della normativa nazionale e provinciale vigente in materia, ed a cooperare a tal fine con il soggetto promotore e con tutte le autorità competenti.

2. Il soggetto ospitante assicura l’inoltro per via telematica delle comunicazioni obbligatorie relative all’attivazione dei tirocini a favore di persone straniere residenti all’estero, ex art. 9 bis, co.2, D. Legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni in Legge n. 608 del 1996 e modificato dalla Legge n. 296 del 2006.

3. Il soggetto ospitante è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste per l’attivazione e monitoraggio del tirocinio, e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge.

4. Il soggetto ospitante si impegna a corrispondere l’indennità di partecipazione al tirocinante prevista dalla normativa provinciale applicabile in materia.

5. Il soggetto ospitante è tenuto a fornire al/ai tirocinante/i vitto ed alloggio.

6. Il soggetto ospitante si obbliga nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio del tirocinante per il suo eventuale rientro forzato nel paese di provenienza.

7. Il soggetto ospitante deve collaborare col soggetto promotore al monitoraggio dell’esperienza formativa ed alla redazione della relazione finale.

8. Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante tutte le tutele e relative informazioni, in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dall’ordinamento italiano.

9. Il soggetto ospitante coopera con il soggetto promotore al fine di assicurare gli adempimenti di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sull’immigrazione a loro carico e rendere opportuna informazione al tirocinante di quelli a suo carico.

(Luogo)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (data)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Timbro e firma per il soggetto promotore)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Timbro e firma per il soggetto ospitante)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_